

REGOLAMENTO D'USO DEL VERDE

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio della Città di San Giuliano Milanese, di seguito elencati:

- a) - parchi e giardini comunali;
- b) - parchi e giardini storici;
- c) - alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere;
- d) - spazi verdi a corredo di servizi pubblici;
- e) - spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde o a servizi nel Piano Regolatore Generale affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale.
- f) - giardini privati aperti all'uso pubblico in base a convenzioni a tal fine stipulate con la proprietà se ciò sia previsto dalla convenzione.

Sono considerati parchi e giardini storici le aree verdi che hanno assunto particolare significato culturale per la città.

Nella tutela dei parchi e dei giardini storici pubblici e privati l'Amministrazione Comunale persegue il fine di assicurare agli stessi il mantenimento delle caratteristiche strutturali e morfologiche, nonché di garantire la funzione loro attribuita per tutti i cittadini.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2

La fruizione e l'uso degli spazi verdi di cui all'art. 1 sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge e regolamentari, dalle norme del presente Regolamento, dai provvedimenti deliberativi di applicazione del medesimo, dalle ordinanze sindacali e dalle più specifiche disposizioni attribuite alla competenza del responsabile di cui all'art. 4.

Art. 3

Le norme del presente Regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione ambientale, sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

Art. 4

La gestione degli spazi di cui all'art. 1 ed il controllo dell'uso degli stessi è affidato ad un responsabile per il verde di cui alle lettere a) b) e c) nominato dall'Amministrazione Comunale tra i funzionari e tecnici dei Settori comunali interessati.

Per gli spazi a corredo di strutture di servizi pubblici il responsabile è la persona preposta alla struttura di servizio.

Per gli spazi in concessione il responsabile è scelto dall'ente concessionario con l'assenso del Comune concedente.

Per gli spazi privati a verde, aperti per convenzione all'uso pubblico, le modalità di controllo e di sorveglianza dell'uso del verde sono regolate dalla convenzione stessa.

Art. 5

Il responsabile di ciascun spazio verde sorveglia la corretta fruizione del verde, riceve segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla conduzione e la cura degli spazi stessi.

Lo stesso assicura il corrente funzionamento gestionale dello spazio verde cui è proposto, segue l'effettuazione di programmi di conservazione del relativo patrimonio, segnala all'Amministrazione ogni esigenza di intervento straordinario e/o di modifica strutturale dello spazio verde.

Art. 6

Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni.

I parchi ed i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.

Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili; ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione, potrà provvedere a nominare apposito custode scelto anche eventualmente tra le realtà del volontariato per garantire massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza. Il verde pubblico gestito dagli enti od associazioni in regime di convenzione con il Comune è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

(P.M.R. = 50.000 per divieto di accesso al di fuori degli orari fissati)

Art. 7

Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:

- a) - motocarrozette per il trasporto di portatori di handicap;
- b) - mezzi di soccorso;
- c) - mezzi delle forze dell'ordine e di polizia locale;
- d) - mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
- e) - mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area, identificabili mediante idoneo contrassegno rilasciato dal Comando di Polizia Municipale;
- f) - mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- g) - mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- h) - mezzi destinati ad un parcheggio, quando questo ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;
- i) - mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abitazioni od attività produttive all'interno dell'area.

(P.M.R. = 54.000 per divieto di accesso di circolazione, ovvero per inosservanza alle modalità di transito. - va inteso nel senso di circolazione e riguarda il non rispetto del contenuto delle autorizzazioni di cui alle lettere f, g, h, i -)

(P.M.R. = 100.000 se sul verde)

Art. 8

Biciclette, monopattini, altri mezzi non motorizzati, mezzi trainati da animali, possono circolare a passo d'uomo esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi.

(P.M.R. = 30.000 per inosservanza delle modalità di transito)

Art. 9

Le manifestazioni sportive e gli spettacoli sono consentiti esclusivamente negli spazi individuati dalla Amministrazione Comunale con specifico provvedimento, previa autorizzazione del competente Assessorato e su parere conforme del competente Ufficio Cultura, Educazione e Sport.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.

L'autorizzazione è, inoltre, subordinata, a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto, al versamento di una idonea cauzione determinata dal competente Ufficio Tecnico in base a parametri approvati dalla Amministrazione Comunale.

A tal fine la Giunta Comunale dovrà stabilire riguardo ad ogni tipologia di attività un limite minimo ed un limite massimo.

Chiunque sia responsabile di gravi inadempimenti non potrà ottenere il rilascio di autorizzazione per manifestazioni sportive e spettacoli sul territorio comunale per almeno 12 mesi.

(P.M.R. = 200.000 per mancanza di autorizzazione. - E' fatto salvo quanto prescritto dagli artt. 68 e seguenti del T.U.L.P.S.-)

(P.M.R. = 200.000 per mancato ripristino - diverso dalla pulizia dello spazio -)

Art. 10

E' vietato gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti.

E' vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

E' vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare la manto erboso e le essenze arboree ed arbustive o scavare il terreno.

(P.M.R. = 30.000)

(P.M.R. = 100.000 per imbrattamento)

(P.M.R. = 200.000 per danneggiamento - salvo che il fatto non costituisca reato -)

(P.M.R. = 50.000 per uso non conforme)

(P.M.R. = 100.000)

(P.M.R. = 200.000 nel caso di alberi)

Art. 11

Le attività consentite all'interno degli spazi verdi non possono svolgersi con l'emissione di suoni di intensità superiore a quella stabilita dalle norme generali e specifiche in materia cui si rinvia.

Art. 12

Con deliberazioni attuative del presente Regolamento vengono individuati gli spazi verdi funzionalmente omogenei e caratterizzati dalle medesime modalità di utilizzo.

L'insieme di tali spazi funzionali descrive la totalità del verde di cui all'art. 1.

TITOLO III
SPAZI A VERDE

Art. 13

Gli spazi a verde vengono per destinazione riservati al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.

Art. 14

Negli spazi a verde è vietato:

- raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione; (1)
- asportare la terra; (2)
- rimuovere e danneggiare i nidi e le tane; (2)
- catturare e molestare gli animali selvatici; (3)
- esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia; (4) (*)
- appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici; (4)
- versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo; (5) (**)
- introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso della Amministrazione Comunale od alimentare quelli presenti salvo che negli spazi attrezzati; (5)
- sostare per pic-nic salvo che nelle aree attrezzate ove ciò è consentito con apposita segnaletica in loco;
- infastidire o turbare la tranquillità e la quiete delle persone presenti con apparecchiature radio o stereo, autoradio, clacson e motori accesi di automobili e moto; (6)

(1) (P.M.R. = 50.000)

(2) (P.M.R. = 100.000)

(3) (P.M.R. = 100.000 (salvo che il fatto non costituisca reato, ovvero la molestia non costituisca violazione ai sensi dell'art. 727 c.p.)

(4) (P.M.R. = 100.000)

(5) (P.M.R. = 100.000 per mancanza di assenso dell'amministrazione)

(6) (P.M.R. = 50.000,
P.M.R. = 100.000 in caso di motori accesi)

NOTE

(*) Si rinvia alla normativa speciale statale e regionale.

(**) Si rinvia alle leggi vigenti, in particolare al D. Lgs. 22/1997.

- intralciare o ostruire gli accessi e i viali degli spazi a verde. **(7)**
- campeggiare, pernottare ed accendere fuochi; **(8)**
- sostare con veicoli a motore; **(9)**
- effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi; **(10)**
- posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni. **(11)**

E' comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente.

(7) (P.M.R. = 30.000)

(8) (P.M.R. = 200.000)

**(9) (P.M.R. = 50.000)
(P.M.R. = 100.000 sul verde)**

(10) (P.M.R. = 70.000)

(11) (P.M.R. = 200.000)

Art. 15

La raccolta di esemplari della vegetazione a scopo scientifico o didattico, nonché la raccolta di funghi e di frutti di bosco, è consentita nei modi e nei limiti previsti dalle leggi in materia.

(P.M.R. = 100.000 per inosservanza ai modi e limiti nella raccolta)

Art. 15 bis

Ogni qual volta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari verranno interdetti al pubblico previo avviso.

Art. 16

Nelle aree a verde è vietato calpestare i tappeti erbosi qualora il divieto sia segnalato in loco.

(P.M.R. = 30.000)

TITOLO IV

ACQUE

Art. 17

Nelle acque di fontane e ricomprese negli spazi di cui all'art. 1, sono vietate:

- l'ostruzione e la deviazione delle acque; (*)
- l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i piccoli erbicidi; (**)
- l'introduzione di specie di animali acquatici;

(P.M.R. = 100.000)

NOTE:

(*) Si rinvia alle leggi vigenti, in particolare alla L.R. 25/82.

(**) Si rinvia alle leggi vigenti, in particolare al D. Lgs. 22/1997.

TITOLO V

DISPOSIZIONI SPECIALI D'USO DEGLI SPAZI INSERITI NEL VERDE

Art. 18

Le forme d'uso degli spazi e le attività di seguito elencate si svolgono secondo le norme dei titoli VI, VII, VIII, IX e X, che individuano gli ambiti di spazi verdi a ciò riservati o destinati e ne disciplinano lo svolgimento:

- colture;
- gioco;
- attività sportive;
- spazi per cani;
- attività ambulanti e di animazione.

TITOLO VI

COLTURE

Art. 19

Nell'ambito delle aree verdi di cui all'art. 1 sono individuati e delimitati in loco spazi verdi particolarmente curati destinati a colture e a verde ornamentale.

In questi spazi è vietato l'accesso.

(P.M.R. = 50.000)

TITOLO VII

GIOCO

Art. 20

Il gioco dei bimbi è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.

Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. (1)

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

Nelle aree attrezzate di limitate dimensioni, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini è vietato l'accesso ai cani. (2)

(1) (P.M.R. = 30.000 per utilizzo delle strutture per gioco da parte di persone adulte)

(2) (P.M.R. = 50.000)

Art. 21

Il gioco dei frequentatori adulti può praticarsi esclusivamente negli spazi attrezzati.

A tal fine le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono predisposte.

(P.M.R. = 30.000 per utilizzo non conforme delle attrezzature)

TITOLO VIII
ATTIVITA' SPORTIVA

Art. 22

Le attività sportive di gruppo che possono disturbare il tranquillo godimento del verde si possono praticare solo negli spazi attrezzati o indicati dal responsabile dello spazio verde o da opportuna segnaletica.

Sarà cura del responsabile dello spazio verde reperire ove possibile in ogni parco di dimensioni medie o grandi almeno uno spazio per attività sportive di gruppo.

L'attività sportiva in forma individuale può praticarsi negli spazi calpestabili.

(P.M.R. = 50.000 per utilizzo improprio delle attrezzature)

TITOLO IX
SPAZI PER I CANI

Art. 23

Le aree destinate all'attività motoria dei cani sono determinate con apposita deliberazione.

Le aree di cui sopra nonché quelle nelle quali è impedito l'accesso sono indicate da appositi segnali. (1)

E' vietato nelle aree verdi condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone o degli altri animali. Il personale preposto ai controlli può, qualora ravvisi pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dal parco di cani.

I cani devono comunque essere, ai sensi del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, muniti di museruola atta ad impedire la morsicatura e, con riferimento agli animali di grossa taglia, questi ultimi devono essere tenuti a mano con solido guinzaglio di lunghezza non superiore a cm. 70. (2)

All'interno delle aree giochi destinate ai bambini i cani non sono ammessi. (3)

E' vietato introdurre cani nelle fontane. (4)

Ai proprietari dei cani o alle persone che li hanno in custodia è fatto divieto di abbandonare, sugli spazi di cui all'art. 1 del presente Regolamento le deiezioni dei suddetti animali. (5)

Gli stessi soggetti sono quindi tenuti ad asportare gli escrementi degli animali loro affidati in conformità all'ordinanza sindacale n. 2378 del 05.10.1994.

Su tutta l'area del parco è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia. E' altresì vietato abbandonare cani o altri animali nel parco.

Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai conduttori ed ai proprietari di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione, o rispetto ai quali gli stessi animali espletano un servizio di accompagnamento.

- (1) (P.M.R. 50.000 per introduzione di cani in aree interdette)
- (2) (P.M.R. 50.000 per mancato utilizzo della museruola e/o del guinzaglio)
- (3) (P.M.R. 50.000)
- (4) (P.M.R. 50.000)
- (5) (P.M.R. 50.000)

TITOLO X

ATTIVITA' AMBULANTI E DI ANIMAZIONE

Art. 24

Nei perimetri dei parchi e dei giardini è consentito lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante o all'aperto e di animazione autorizzate dai competenti Organi dell'Amministrazione Comunale. (1)

Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione ed all'ordine pubblico e non possono svolgersi negli spazi erbosi. (2)

Nell'esercizio di tale attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia ed agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi. (3)

In caso di gravi inadempimenti non potrà essere rilasciata analoga autorizzazione al medesimo esercente per un periodo di almeno 12 mesi.

(1) (P.M.R. = 200.000 per attività non autorizzate, - fatte salve ulteriori sanzioni previste da altre disposizioni di legge o di regolamento -)

(2) (P.M.R. = 200.000)

(3) (P.M.R. = 200.000 per uso di apparecchiature rumorose e/o per mancato ripristino dello spazio occupato)

TITOLO XI

CONTRIBUTI VOLONTARI

Art. 25

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, per la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi di cui all'art. 1.

La collaborazione dei cittadini si esprime con l'apporto di lavoro diretto, con il conferimento di attrezzature e materiali, con la realizzazione di manufatti funzionali ad interventi manutentivi e con l'offerta di sostegno finanziario.

Art. 26

Il lavoro volontario è organizzato e controllato con le seguenti modalità:

- i piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con il responsabile dell'area cui compete anche la verifica della corretta realizzazione dell'opera;

- gli interventi continuati nel tempo per la manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti devono costituire oggetto di convenzione tra l'Amministrazione Comunale e gli interessati;

- le nuove realizzazioni e gli interventi strutturali di un certo rilievo di cui all'art. 26 di entità consistente devono costituire oggetto di convenzione fra l'Amministrazione Comunale ed il proponente volontario.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 27

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale della Città di San Giuliano Milanese, alle forze dell'ordine ed al Servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie.

Art. 28

Il presente Regolamento integra e sostituisce le norme del Regolamento di Polizia Urbana e di altri Regolamenti Comunali con esso incompatibili.

TITOLO XIII

SANZIONI

Art. 29

Salvo il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni dettate dal presente Regolamento sono punite con il pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria amministrativa, il cui ammontare è determinato con ordinanza sindacale ex art. ex art. 106 e segg. del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3/3/1934 n° 383.

INDICE

DEL REGOLAMENTO D'USO DEL VERDE

Pag.	2	TITOLO I	- Ambito di applicazione.
Pag.	3	TITOLO II	- Disposizioni Generali.
Pag.	7	TITOLO III	- Spazi a verde.
Pag.	9	TITOLO IV	- Acque.
Pag.	10	TITOLO V	- Disposizioni speciali d'uso degli spazi inseriti nel verde.
Pag.	11	TITOLO VI	- Colture.
Pag.	12	TITOLO VII	- Gioco.
Pag.	13	TITOLO VIII	- Attività sportiva.
Pag.	14	TITOLO IX	- Spazi per cani.
Pag.	15	TITOLO X	- Attività ambulanti e di animazione.
Pag.	16	TITOLO XI	- Contributi volontari.
Pag.	17	TITOLO XII	- Disposizioni varie e finali.
Pag.	18	TITOLO XIII	- Sanzioni.

Allegato: segnaletica.